



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione Regionale: POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT Area: LEG.SOC.LE ST.RIC. CONT.PR.LIV. INT.FIN.FONDI EUR.		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di servizi socioeducativi per la prima infanzia".			
_____ (ODDI MASSIMO) _____ (ODDI MASSIMO) _____ (F. BUCCI) _____ (N. ZAMARO) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE SOCIALI E SPORT		_____ (Visini Rita) L'ASSESSORE
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE	_____ L' ASSESSORE	_____ IL DIRETTORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione <u>01/06/2015 - prot. 284</u>	
ISTRUTTORIA: _____			

_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: “Disposizioni in materia di servizi socioeducativi per la prima infanzia”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Sport;

- VISTO lo Statuto regionale;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche);
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 6 dicembre 1971, n. 1044 (Piano quinquennale per l’Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato);
- VISTO in particolare l’articolo 6 della l. 1044/1971 per il quale la Regione, con proprie norme legislative, stabilisce i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido;
- VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) ed in particolare l’articolo 5 riguardante l’innovazione e la sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;
- VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio) e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche;

CONSIDERATA l'opportunità di intervenire normativamente in materia, oltre che per rivedere le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali e organizzativi degli asili nido, anche per regolamentare i servizi integrativi agli stessi, che sono sorti durante questi anni nel territorio senza un chiaro inquadramento normativo regionale;

RITENUTO pertanto necessario delineare un quadro organico dell'insieme dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, configurando un sistema integrato che offra servizi qualificati e diversificati in cui operatori pubblici e privati condividano obiettivi e diano risposte unitarie, flessibili e differenziate ai bisogni ed alle esigenze delle famiglie;

ATTESA dunque l'esigenza di approvare una proposta di legge quadro riguardante il settore dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, comprendendo sia gli asili nido, che assumono la nuova denominazione di nidi d'infanzia, sia i servizi integrativi agli stessi;

VISTO il testo della proposta di legge regionale "Disposizioni in materia di servizi socioeducativi per la prima infanzia", formulato dalla Direzione regionale competente in raccordo con l'Ufficio legislativo del Segretariato Generale e avvalendosi della collaborazione del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 7 bis del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale), ai sensi dell'articolo 65, comma 5 bis del r. r. 6/2002 e successive modifiche;

VISTA la relazione dell'Assessore alle Politiche sociali e Sport, che viene allegata e forma parte integrante della presente deliberazione;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento, di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale "Disposizioni in materia di servizi socioeducativi per la prima infanzia", composta di n. 48 articoli, corredata dalla relazione dell'Assessore alle Politiche e Sport che forma parte integrante della presente deliberazione.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, la suesposta proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

***“DISCIPLINA DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA”***

Copia

Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 (Oggetto e finalità)
- Art. 2 (Tipologie dei servizi)
- Art. 3 (Forme di titolarità e di gestione)
- Art. 4 (Destinatari)
- Art. 5 (Condizioni di priorità nell'accesso)
- Art. 6 (Partecipazione delle famiglie alle spese di gestione)
- Art. 7 (Inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali)

CAPO II SOGGETTI

- Art. 8 (Comuni)
- Art. 9 (Aziende unità sanitarie locali)
- Art. 10 (Regione)
- Art. 11 (Soggetti gestori)
- Art. 12 (Famiglie)

CAPO III REQUISITI COMUNI

- Art. 13 (Localizzazione)
- Art. 14 (Caratteristiche generali degli spazi, degli arredi e dei giochi)
- Art. 15 (Tabella dietetica)
- Art. 16 (Personale)
- Art. 17 (Titoli di studio)
- Art. 18 (Aggiornamento professionale)
- Art. 19 (Requisiti di onorabilità e di idoneità psico-attitudinale)
- Art. 20 (Sistema di tutela dei bambini)
- Art. 21 (Progetto educativo)
- Art. 22 (Carta dei servizi)

CAPO IV NIDO D'INFANZIA

- Art. 23 (Nido d'infanzia)
- Art. 24 (Modalità di funzionamento e prestazioni)
- Art. 25 (Ricettività)
- Art. 26 (Spazi interni)
- Art. 27 (Spazi esterni)
- Art. 28 (Rapporto numerico tra personale e bambini)
- Art. 29 (Gruppo educativo)

CAPO V SERVIZI SOCIOEDUCATIVI INTEGRATIVI

- Art. 30 (Spazio bambini)
- Art. 31 (Nido familiare)
- Art. 32 (Funzionamento e gestione del nido familiare)
- Art. 33 (Centro per bambini e famiglie)

CAPO VI STRUMENTI PER LA QUALITÀ

- Art. 34 (Autorizzazione)
- Art. 35 (Accreditamento e convenzionamento)
- Art. 36 (Commissione regionale per i servizi socioeducativi)
- Art. 37 (Commissioni distrettuali per i servizi socioeducativi)
- Art. 38 (Sistema informativo)
- Art. 39 (Valutazione della qualità)
- Art. 40 (Rapporto sulla qualità dei servizi socioeducativi)

CAPO VII PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO

- Art. 41 (Programmazione)
- Art. 42 (Finanziamento)
- Art. 43 (Sostegno economico alle famiglie)

CAPO VIII VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 44 (Vigilanza)
- Art. 45 (Sanzioni)

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 46 (Disposizioni transitorie)
- Art. 47 (Disposizioni finanziarie)
- Art. 48 (Abrogazioni)

Copia

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di favorire un equilibrato sviluppo psicofisico e un'adeguata crescita educativa del bambino, riconosciuto come soggetto titolare di diritti individuali, giuridici, civili e sociali, conciliare i tempi di vita e di lavoro dei genitori e facilitare la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro, la Regione, nel rispetto dei principi e dei valori previsti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata con legge del 27 maggio 1991, n. 176, nella legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e negli articoli 6, comma 2, e 7, comma 2, lettere a) e b) dello Statuto regionale, detta disposizioni in materia di servizi socioeducativi per la prima infanzia, di seguito denominati servizi socioeducativi.

2. La presente legge detta disposizioni per favorire la realizzazione di un'offerta qualificata e diversificata di servizi socioeducativi sul territorio mediante:

- a) la centralità del progetto educativo e del coordinamento pedagogico orientata alla coerenza degli interventi sul piano educativo, organizzativo e gestionale nell'ambito di ciascun servizio;
- b) coordinamenti istituzionali per assicurare omogeneità ed efficienza nei servizi, sia sul piano educativo, sia sul piano organizzativo e gestionale;
- c) la definizione delle caratteristiche degli edifici e delle attrezzature, con particolare riguardo alle condizioni di salute e benessere dei bambini e degli operatori, alla sostenibilità ecologica e all'ottimizzazione energetica;
- d) la definizione delle caratteristiche organizzative dei servizi, con particolare riguardo al numero e alla formazione professionale degli educatori nonché alle modalità di erogazione del servizio;
- e) l'inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi, attraverso progetti personalizzati;
- f) la realizzazione di un sistema di tutela dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
- g) l'integrazione fra servizi pubblici e privati per la creazione di un sistema omogeneo di offerta in funzione delle esigenze educative dei bambini e dei bisogni delle famiglie;
- h) il collegamento funzionale dei servizi socioeducativi con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia e con i servizi culturali, ricreativi, sociali e sanitari.

Art. 2

(Tipologie dei servizi)

1. I servizi socioeducativi, servizi d'interesse pubblico, aperti a tutti i bambini in età compresa da tre a trentasei mesi, concorrono con le famiglie alla crescita e alla formazione dei minori nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa e consistono in:

- a) nido d'infanzia, che assicura la realizzazione di attività educative e di gioco, i pasti e il riposo secondo le disposizioni di cui al capo IV;
- b) servizi integrativi classificati in:
 - 1) spazio bambini, dedicato a bambini di età compresa tra i diciotto e i trentasei mesi per un tempo giornaliero limitato, di cui all'articolo 30;
 - 2) nido familiare, realizzato in contesti domiciliari, di cui all'articolo 31;
 - 3) centro per bambini e famiglie, che prevede la presenza attiva di genitori, familiari o adulti di riferimento, di cui all'articolo 32.

2. I servizi socioeducativi, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 31, possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati o nelle immediate vicinanze degli stessi da uno o più soggetti pubblici o privati in forma associata, per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere, in via sperimentale, ulteriori tipologie di servizi socioeducativi per far fronte a bisogni emergenti o a particolari situazioni sociali e territoriali.

4. I servizi con finalità ricreative o di custodia occasionale e temporanea, comunque denominati, non rientrano tra le tipologie dei servizi di cui alla presente legge e, ai fini dell'apertura e del funzionamento, sono disciplinati dal comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità.

Art. 3

(Forme di titolarità e di gestione)

1. Le forme di titolarità e gestione dei servizi socioeducativi finalizzate ad un'offerta qualificata e diversificata si basano sull'integrazione fra pubblico e privato e sono:

- a) titolarità pubblica e gestione diretta da parte dei comuni o di altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
- b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati in conformità alla normativa vigente in materia;
- c) titolarità e gestione privata convenzionata ai sensi dell'articolo 34, comma 4;
- d) titolarità e gestione privata non convenzionata.

2. L'affidamento dei servizi di cui al comma 1, lettera b), in particolare, avviene:

- a) secondo modalità tali da permettere il confronto tra più soggetti e più offerte e la valutazione dei diversi elementi di qualità dell'offerta, con particolare riguardo all'efficacia e all'appropriatezza delle prestazioni;
- b) nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi decentrati, e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) valutando le offerte secondo il metodo della proposta economicamente più vantaggiosa.

COPY

Art. 4

(Destinatari)

1. Destinatari dei servizi socioeducativi sono i bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi.

2. I servizi socioeducativi a titolarità pubblica e quelli a titolarità privata convenzionati ai sensi dell'articolo 35, comma 4, di seguito denominati servizi socioeducativi a offerta pubblica, sono aperti a tutti i bambini rientranti nella fascia di età di cui al comma 1, residenti nel comune in cui sono ubicati i relativi servizi, senza distinzione di sesso, religione, etnia, nazionalità e gruppo sociale, anche apolidi o stranieri non accompagnati.

3. I bambini rientranti nella fascia di età di cui al comma 1 e non residenti nel comune in cui sono ubicati i servizi socioeducativi a offerta pubblica, possono essere accolti in caso di disponibilità di posti e sulla base di intese tra i comuni interessati.

4. Nei servizi socioeducativi realizzati presso i luoghi di lavoro, di cui all'articolo 2, comma 2, è consentita la frequenza di bambini i cui genitori non siano dipendenti, previa convenzione con il comune competente.

5. I figli dei dipendenti iscritti ai servizi di cui al comma 4 hanno diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore.

Art. 5

(Condizioni di priorità nell'accesso)

1. I comuni adottano criteri di accesso ai servizi socioeducativi a offerta pubblica predeterminati e pubblici, che tengono conto in particolare delle seguenti condizioni:

- a) disabilità e bisogni educativi speciali del bambino;
- b) disagio sociale del bambino, attestato dai servizi sociali territoriali;
- c) particolari condizioni di lavoro dei genitori;
- d) altre situazioni familiari individuate dai comuni.

Copia

Art. 6

(Partecipazione delle famiglie alle spese di gestione)

1. Per la fruizione dei servizi socioeducativi a offerta pubblica è prevista la partecipazione delle famiglie dei bambini utenti dei servizi alle spese di gestione, nei limiti individuati dai comuni nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b).

2. La partecipazione di cui al comma 1 è stabilita sulla base dello strumento della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Copia

Art. 7

(Inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali)

1. I servizi socioeducativi promuovono, attraverso la predisposizione e l'attuazione di progetti educativi personalizzati, l'inclusione nei percorsi formativi dei bambini con bisogni educativi speciali, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni e i servizi delle aziende sanitarie locali, secondo le rispettive competenze.

2. Sono bambini con bisogni educativi speciali:

- a) i bambini che presentano una disabilità fisica, psichica o sensoriale;
- b) i bambini con disturbi evolutivi specifici e/o disturbi di apprendimento;
- c) i bambini in situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni stabiliscono criteri e modalità per favorire l'inclusione nei percorsi formativi dei bambini con bisogni educativi speciali, anche prevedendo:

- a) la riduzione del numero di bambini accolti;
- b) l'incremento della dotazione di personale educativo assegnato;
- c) la permanenza dei bambini oltre il terzo anno di età.

Copia

CAPO II SOGGETTI

Art.8

(Comuni)

1. I comuni, singoli o associati, sono titolari delle funzioni amministrative in materia di servizi socioeducativi e in particolare:

- a) programmano e finanziano il sistema dei servizi socioeducativi a offerta pubblica, in rapporto alle esigenze della popolazione infantile e delle relative famiglie;
- b) definiscono i criteri per assicurare l'accesso ai servizi socioeducativi a offerta pubblica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, nonché le relative graduatorie;
- c) definiscono le tariffe dei servizi socioeducativi a offerta pubblica nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b);
- d) definiscono i livelli di partecipazione alle spese di gestione dei servizi da parte delle famiglie degli utenti, ai sensi dell'articolo 6;
- e) definiscono le modalità e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento, ai sensi rispettivamente dell'articolo 34 e dell'articolo 35;
- f) definiscono le norme tecniche per la sicurezza dei bambini e le modalità di presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività per i nidi familiari, ai sensi dell'articolo 32, comma 4;
- g) definiscono i requisiti strutturali e organizzativi e le modalità di apertura e funzionamento dei servizi ricreativi e di custodia e dei centri per bambini e famiglie, ai sensi rispettivamente dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 32, comma 3;
- h) definiscono i parametri di adeguatezza numerica del personale ausiliario operante nei servizi socioeducativi, ai sensi dell'articolo 28, comma 3;
- i) assicurano l'integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali ai sensi dell'articolo 7;
- j) elaborano, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, protocolli relativi alle attività poste in essere dalle stesse ai sensi dell'articolo 9, promuovendone l'adozione anche da parte dei servizi a titolarità e gestione privata;
- k) svolgono, le funzioni inerenti la vigilanza sui servizi socioeducativi, ai sensi dell'articolo 43, ivi compresi i nidi familiari di cui all'articolo 31, e irrogano le sanzioni di cui all'articolo 45;
- l) trasmettono alla Regione le informazioni relative ai servizi socioeducativi, ai fini dell'attuazione del sistema informativo di cui all'articolo 38;
- m) promuovono interventi di formazione e qualificazione del personale dei servizi;
- n) favoriscono e regolamentano la presenza degli organismi del terzo settore, con personale adeguatamente formato, nella gestione dei servizi socioeducativi.

Art. 9

(Aziende unità sanitarie locali)

1. Le aziende unità sanitarie locali, in collaborazione con i comuni, vigilano in relazione al rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini nonché del personale addetto. In particolare:

- a) svolgono attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 45, comma 2;
- b) svolgono attività di controllo in materia di somministrazione dei pasti, con particolare riguardo alla sorveglianza sulle caratteristiche igieniche e nutrizionali dei pasti, ivi inclusa l'approvazione delle tabelle dietetiche adottate nei servizi, ai sensi dell'articolo 15;
- c) prescrivono modalità operative per la prosecuzione dell'allattamento materno dei bambini inseriti nei servizi socioeducativi;
- d) realizzano attività d'informazione e prevenzione in tema di salute e benessere della prima infanzia, con particolare riferimento alla prevenzione, alla cura e alla diagnosi della disabilità;
- e) individuano forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori dei servizi socioeducativi per le finalità di cui all'articolo 7, prevedendo la presenza di figure professionali adeguate in relazione alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogarsi in orario di fruizione del servizio.

2. Per i servizi socioeducativi ubicati nel territorio di Roma capitale la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalità e criteri per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 da parte delle aziende unità sanitarie locali ricadenti nel suo territorio.

Art. 10

(Regione)

1. La Regione concorre all'attuazione di programmi d'intervento per la realizzazione e la gestione dei servizi socioeducativi, al fine di sostenere il consolidamento e lo sviluppo su tutto il territorio regionale di un sistema integrato di servizi socioeducativi quantitativamente e qualitativamente omogeneo, e in particolare:

- a) promuove la qualità dei servizi socioeducativi, definendone i requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 34, nonché i requisiti per l'accreditamento di cui all'articolo 35;
- b) approva il piano regolatore regionale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 41;
- c) promuove interventi per favorire l'accesso ai servizi socioeducativi da parte delle famiglie in condizioni di disagio socioeconomico, anche attraverso l'erogazione di contributi di natura monetaria finalizzati a concorrere al pagamento delle rette di frequenza, ai sensi dell'articolo 43;
- d) definisce le modalità di funzionamento della Commissione regionale per i servizi socioeducativi di cui all'articolo 36;
- e) organizza e coordina il sistema informativo di cui all'articolo 38;
- f) definisce modalità e criteri per la valutazione della qualità dei servizi, ai sensi dell'articolo 39;
- g) definisce linee guida per la realizzazione di un sistema di tutela dei bambini dal rischio di maltrattamenti, abusi e condotte inappropriate nei servizi, ai sensi dell'articolo 20;
- h) promuove la realizzazione di servizi socioeducativi a carattere sperimentale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

2. La Regione sostiene e promuove la realizzazione di servizi socioeducativi per la prima infanzia coinvolgendo:

- a) enti pubblici per la messa a disposizione di terreni e/o immobili;
- b) soggetti del terzo settore, con personale adeguatamente formato, per la realizzazione e la gestione dei servizi;
- c) fondazioni e istituti di credito che favoriscono i soggetti di cui alla lettera b), ai fini dell'accesso al credito agevolato.

Art.11

(Soggetti gestori)

1. I soggetti gestori dei servizi socioeducativi, di seguito denominati soggetti gestori, assicurano lo svolgimento delle funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di salvaguardare la qualità e la continuità degli interventi sul piano educativo nonché l'efficacia e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale, e in particolare garantiscono:

- a) la predisposizione e l'attuazione del progetto educativo di cui all'articolo 21;
- b) la predisposizione della carta dei servizi di cui all'articolo 22;
- c) la predisposizione del sistema di tutela dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti di cui all'articolo 20;
- d) il coordinamento con i servizi educativi presenti nel territorio e con le aziende sanitarie locali;
- e) la partecipazione delle famiglie, ai sensi dell'articolo 12;
- f) la stipula dei contratti di assicurazione sulla responsabilità civile previsti dalla normativa vigente per il personale e i bambini utenti del servizio;
- g) il rispetto della normativa vigente in materia d'igiene, sicurezza e sanità;
- h) l'aggiornamento professionale continuativo del personale, ivi compreso il personale addetto alla preparazione dei pasti di cui all'articolo 18;
- i) la periodica messa a disposizione dei comuni delle informazioni di propria competenza relative ai servizi, affinché confluiscono nel sistema informativo regionale di cui all'articolo 38;
- j) l'offerta di prodotti alimentari nella logica di un sistema di qualità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15.

2. I soggetti gestori assicurano altresì al personale impiegato nei servizi socioeducativi l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 12

(Famiglie)

1. I soggetti gestori assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi socioeducativi e prevedono la partecipazione delle famiglie dei bambini utenti alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi e l'istituzione di modalità articolate e flessibili d'incontro e di collaborazione, secondo criteri e modalità stabilite dai comuni.

2. Le famiglie e i loro organismi rappresentativi, in particolare, possono:

- a) richiedere al soggetto gestore verifiche e controlli in merito al regolare andamento del servizio e in particolare allo svolgimento delle attività programmate;
- b) essere sentiti in ordine al progetto educativo, nonché agli indirizzi igienico-sanitari e organizzativi del servizio;
- c) esprimere proposte in riferimento al calendario annuale, all'orario settimanale e giornaliero del servizio, nonché agli incontri con il gruppo educativo di cui all'articolo 29.
- d) esprimere proposte per l'acquisto del materiale didattico e ludico, con particolare riferimento all'indicazione dei sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza e il pieno inserimento dei bambini disabili alla vita collettiva del nido d'infanzia.

CAPO III REQUISITI COMUNI

Art. 13

(Localizzazione)

1. I servizi socioeducativi sono localizzati nelle zone urbanistiche destinate a servizi o ad attrezzature d'interesse comune dal piano urbanistico comunale generale, di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), preferibilmente in complessi edilizi di nuova costruzione destinati a strutture scolastiche o in edifici di nuova costruzione singoli o aggregati a scuole dell'infanzia, garantendo le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, alla sostenibilità ecologica e all'ottimizzazione energetica, ai sensi della normativa vigente.

2. I servizi socioeducativi, ad eccezione dei nidi familiari di cui all'articolo 31, sono collocati al piano terra ed è consentito l'utilizzo di eventuali locali seminterrati solo per destinarli a centrale termica, cucina, dispensa, magazzino, lavanderia, bagni e spogliatoi del personale e a qualunque altro uso che non preveda la presenza dei bambini.

3. Nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro, per la realizzazione di servizi socioeducativi è consentito il cambio, anche temporaneo, di destinazione d'uso di edifici esistenti o parti di essi in tutte le zone urbanistiche individuate nel piano urbanistico comunale generale, di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a) della l.r. 38/1999, fatti salvi i diritti dei terzi. In tali ipotesi non sono dovuti oneri di urbanizzazione primaria e oneri concessori qualora al termine del servizio lo spazio riacquisti la precedente destinazione urbanistica.

Art. 14

(Caratteristiche generali degli spazi, degli arredi e dei giochi)

1. L'area esterna del servizio socioeducativo a uso esclusivo dei bambini, ove prevista per la specifica tipologia di servizio, è adiacente all'edificio in cui è collocato il servizio socioeducativo, recintata, attrezzata a verde e comprensiva di adeguate zone d'ombra.

2. Le aree esterne destinate a parcheggi e a viabilità carrabile e gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

3. Fermo restando il rispetto dei requisiti strutturali e impiantistici previsti da normativa di carattere generale, gli spazi interni ed esterni dei servizi socioeducativi devono possedere caratteristiche tali da tutelare la salute, la sicurezza e il benessere dei bambini e del personale e da garantire il perseguimento delle finalità educative del servizio.

4. Gli arredi, le suppellettili e i giochi devono essere costruiti con materiali ignifughi e privi di sostanze nocive per la salute, nel rispetto della normativa vigente in materia.

5. Il progetto educativo di cui all'articolo 21 e, più in generale, l'organizzazione del servizio devono assicurare un utilizzo corretto di arredi e attrezzature, che tuteli la sicurezza dei bambini.

6. Al fine di assicurare le finalità educative dei servizi, alla progettazione degli spazi interni ed esterni e alla definizione della dotazione degli arredi e dei giochi deve partecipare un esperto in materia psico-pedagogica.

7. In orario di chiusura dei servizi è possibile l'utilizzo programmato dei locali per attività ludico-ricreative per bambini, garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo, anche tramite la previsione di protocolli d'uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell'utilizzo.

Art. 15

(Tabella dietetica)

1. Nei servizi socioeducativi ove è prevista l'erogazione dei pasti, al fine di perseguire la promozione di abitudini alimentari corrette e salvaguardare le caratteristiche nutrizionali e di qualità che consentano una crescita sana ed equilibrata dei bambini nel rispetto delle differenze etniche, culturali e religiose, sono applicate tabelle dietetiche rispettose delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, approvate con provvedimento del 29 aprile 2010 della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

2. Le tabelle dietetiche di cui al comma 1:

- a) sono approvate dalle competenti strutture delle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b);
- b) contengono menù differenziati per fasce d'età e, ove necessario, menù personalizzati per diete speciali previste dal medico o per scelte religiose e culturali.

3. I soggetti gestori dei servizi socioeducativi devono seguire procedure di acquisto, conservazione e utilizzo degli alimenti che garantiscano il rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell'articolo 59, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128 (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini).

Art. 16

(Personale)

1. Il funzionamento dei servizi socioeducativi è garantito da un coordinatore pedagogico che svolge le funzioni di cui all'articolo 29, comma 4, dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo di cui all'articolo 21.

2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo di cui all'articolo 21, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nello svolgimento del servizio.

3. Il personale ausiliario è addetto alla refezione, se prevista, alla pulizia, al riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori al funzionamento del servizio.

4. La preparazione dei pasti è svolta da personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 5.

Copia

Art. 17

(Titoli di studio)

1. Per ricoprire il ruolo di educatore nei servizi socioeducativi è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) laurea triennale o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
- b) diploma di maturità magistrale;
- c) diploma di scuola magistrale con abilitazione all'insegnamento;
- d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- e) diploma di maturità rilasciato dal liceo delle scienze umane ad indirizzo socio-psico-pedagogico;
- f) diploma di tecnico dei servizi sociali e di assistente di comunità infantile;
- g) diploma di dirigente di comunità;
- h) titoli equipollenti a quelli di cui alla lettera a), riconosciuti ai sensi di legge.

2. Possono altresì ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 17 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico di cui all'articolo 29, comma 4, è necessario il possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera a) o titoli equipollenti riconosciuti ai sensi di legge, tranne per coloro che svolgono funzioni di coordinamento in servizi socioeducativi alla data di entrata della presente legge, per i quali è sufficiente il possesso di uno degli altri titoli indicati nel medesimo comma 1.

4. Il personale addetto alla preparazione dei pasti deve essere in possesso di diploma di qualifica professionale rilasciato dall'istituto alberghiero o di un attestato di qualifica rilasciato a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione. Può comunque svolgere l'attività di preparazione dei pasti il personale già in servizio in tale attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

(Aggiornamento professionale)

1. L'aggiornamento professionale continuativo del personale educativo e di quello ausiliario è garantito dai soggetti gestori, ai sensi dell'art.11, comma 1, lettera h), nell'ambito di un'apposita programmazione annuale

2. Le attività formative devono promuovere la qualità dell'intervento educativo, pedagogico e organizzativo tenendo presente i diversi bisogni formativi del personale e ed in particolare consistono in:

- a) corsi periodici di riqualificazione e di aggiornamento professionale, organizzati dagli enti locali e dagli enti formativi accreditati ai sensi della normativa vigente;
- b) iniziative volte al confronto di esperienze di lavoro che si realizzano nei vari servizi educativi territoriali, nonché di approfondimento della conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il servizio.

Art. 19

(Requisiti di onorabilità e di idoneità psico-attitudinale)

1. Gli operatori che prestano la propria attività nei servizi socioeducativi non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso, per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.

2. Per operare in un servizio socioeducativo, il personale educativo, oltre a quanto previsto dal comma 1 ed all'articolo 17, comma 1, deve possedere una specifica idoneità psico-attitudinale in relazione alle mansioni da svolgere, attestata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente, ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera b).

3. La verifica di cui al comma 2 è effettuata su richiesta del soggetto gestore ogni tre anni e, in ogni caso, in presenza di evidenti comportamenti che facciano ragionevolmente presumere il venir meno dell'idoneità psico-attitudinale o quando gli stessi comportamenti possano generare pericolo per la sicurezza dei bambini e degli operatori.

Copyright

Art. 20

(Sistema di tutela dei bambini)

1. I soggetti gestori adottano un sistema di tutela dei bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti, che prevede in particolare:

- a) il codice di condotta che ciascun operatore deve sottoscrivere e che fissa i principi fondamentali da rispettare nel rapporto con i bambini;
- b) i meccanismi di segnalazione e risposta da adottare in caso di sospetto di abuso, maltrattamento e condotta inappropriata da parte di adulti nei confronti dei bambini, tali da garantire la tempestività, l'adeguata risposta e il necessario livello di riservatezza della segnalazione;
- c) le procedure di valutazione periodica dei rischi di abusi;
- d) le attività di formazione e aggiornamento degli operatori in materia;
- e) il monitoraggio e la valutazione del sistema di tutela.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera h), le linee guida per l'adozione del sistema di tutela di cui al comma 1, adottando lo schema tipo del codice di condotta di cui al comma 1, lettera a).

3. Il sistema di tutela di cui al comma 1 è comunicato alle persone coinvolte nel servizio, ivi comprese le famiglie dei bambini utenti.

Art. 21

(Progetto educativo)

1. Il servizio socioeducativo si dota di un progetto educativo che, con riferimento ad ogni anno didattico, specifica le modalità organizzative e pedagogiche attuate in relazione a:

- a) l'accoglienza dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso dei bambini;
- b) l'inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;
- c) l'organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;
- d) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le attività didattiche, di gioco e di cura e l'interazione tra bambini e tra adulti e bambini;
- e) l'utilizzo di strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;
- f) le attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
- g) le forme di integrazione con la scuola dell'infanzia e con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio.

Art. 22

(Carta dei servizi)

1. I soggetti gestori adottano la carta dei servizi al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti.

2. La carta dei servizi contiene in particolare i seguenti elementi:

- a) individuazione del responsabile del servizio;
- b) caratteristiche del servizio;
- c) modalità di accesso, orari e tempi di erogazione del servizio;
- d) tariffe applicate;
- e) modalità di partecipazione delle famiglie e dei loro organismi rappresentativi alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione;
- f) modalità e procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi;
- g) il sistema di tutela dei bambini dal rischio di abusi da parte degli adulti.

CAPO IV
NIDO D'INFANZIA

Art.23

(Nido d'infanzia)

1. Il nido d'infanzia è un servizio socioeducativo che accoglie quotidianamente e in maniera continuativa bambini di età compresa fra i tre ed i trentasei mesi, concorrendo con le famiglie alla loro crescita, cura, formazione e socializzazione e agevolando l'accesso al lavoro dei genitori, con particolare riferimento alle madri.

2. Il nido d'infanzia stimola, in particolare, le attività cognitive, affettive e sociali del bambino attraverso l'attuazione del progetto educativo di cui all'articolo 20.

Copia

Art. 24

(Modalità di funzionamento e prestazioni)

1. Il nido d'infanzia ha un orario quotidiano di funzionamento, a partire dalla mattina, compreso fra un minimo di sei ed un massimo di dodici ore, per almeno cinque giorni alla settimana e dieci mesi all'anno e assicura:

- a) il cambio e l'igiene del bambino;
- b) la somministrazione del pasto principale e delle merende, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15;
- c) il riposo dei bambini.

2. Ciascun bambino può frequentare il nido d'infanzia per un massimo di dieci ore giornaliere.

Copia

Art.25

(Ricettività)

1. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è fissata rispettivamente in sei e settanta posti.

2. In relazione a specifiche esigenze locali, determinate in particolare dalla domanda del servizio, il comune può autorizzare il funzionamento di nidi d'infanzia aventi una ricettività massima superiore a quella di cui al comma 1, a condizione che siano rispettate le dimensioni minime degli spazi interni ed esterni di cui rispettivamente agli articoli 26 e 27.

3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del quindici per cento.

4. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 3.

Art. 26

(Spazi interni)

1. Gli spazi interni del nido d'infanzia, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 14, comma 3, sono articolati in:

- a) aree di accoglienza e guardaroba;
- b) ambienti per le attività ludico-educative, per il pranzo e per il riposo dei bambini, nonché gli ambienti destinati al cambio ed ai servizi igienici dei bambini, raggruppati in unità funzionali, denominate sezioni, che accolgono non più di trenta bambini;
- c) eventuali spazi comuni utilizzati dai bambini delle diverse sezioni;
- d) superfici connettive di diretta pertinenza delle aree destinate alle sezioni;
- e) spazi a disposizione del personale ed i relativi servizi igienici;
- f) locali di servizio.

2. Gli spazi interni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) devono avere complessivamente una superficie di almeno sette metri quadrati a bambino.

Copia

Art. 27

(Spazi esterni)

1. I nidi d'infanzia di nuova edificazione devono essere dotati di spazi esterni suddivisi in:
 - a) un'area esterna ad uso esclusivo dei bambini per attività ludico-educative;
 - b) aree esterne di servizio.
2. Gli spazi esterni di cui al comma 1, lettera a) devono avere una superficie di almeno sette metri quadrati a bambino.
3. Per i nidi d'infanzia da realizzare in edifici preesistenti all'interno dei centri storici e delle aree urbane intensamente edificate, ove non sia possibile il reperimento di spazi esterni idonei, i comuni possono concedere l'autorizzazione a servizi per i quali lo spazio esterno di cui al comma 1, lettera a) abbia una superficie non inferiore al cinquanta per cento della superficie di cui al comma 2.

Copia

Art. 28

(Rapporto numerico tra personale e bambini)

1. I rapporti numerici tra educatori e bambini nei nidi d'infanzia, per le diverse fasce di età, sono:

- a) un educatore ogni cinque bambini di età inferiore ai dodici mesi;
- b) un educatore ogni sette bambini di età compresa fra i dodici e i ventiquattro mesi;
- c) un educatore ogni dieci bambini di età superiore ai ventiquattro mesi.

2. I rapporti numerici di cui al comma 1 sono, di norma, assicurati in relazione ai bambini presenti e per tutto il periodo di funzionamento del servizio, salvo casi eccezionali e imprevisti da risolvere, comunque, con la massima tempestività.

3. Il personale ausiliario operante nei nidi d'infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, secondo parametri individuati dai comuni e nel rispetto, in ogni caso, del requisito minimo di un operatore ogni venti bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.

Art. 29

(Gruppo educativo)

1. Il gruppo educativo, costituito da un coordinatore pedagogico e dal personale operante nel nido d'infanzia, favorisce il pieno ed integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio e la gestione collegiale del lavoro.

2. Il gruppo educativo provvede a:

- a) l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative per l'espletamento del servizio, nonché l'impostazione e la verifica del lavoro psicopedagogico;
- b) la collaborazione con gli organismi rappresentativi dei genitori per la determinazione degli orientamenti educativi e ai fini della programmazione annuale dell'attività del servizio;
- c) l'attuazione del progetto educativo di cui all'articolo 21, segnalando tempestivamente agli organismi rappresentativi dei genitori le eventuali difficoltà di realizzazione, ostative al buon funzionamento del servizio;
- d) l'attuazione del sistema di tutela dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti di cui all'articolo 20;
- e) l'organizzazione di incontri e di modalità di collaborazione con le famiglie dei bambini;
- f) la formulazione di proposte di aggiornamento e di formazione continuativa del personale ai sensi dell'articolo 18.

2. Il gruppo educativo è responsabile collegialmente dell'elaborazione e dell'aggiornamento del progetto educativo del servizio.

3. Il coordinatore pedagogico assicura la coerenza degli interventi sul piano educativo, organizzativo e gestionale e in particolare svolge le seguenti attività:

- a) supervisione del gruppo educativo;
- b) monitoraggio e valutazione del progetto educativo;
- c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
- d) programmazione dell'aggiornamento e della formazione del personale;
- e) raccordo con i servizi comunali, sociosanitari e promozione della continuità con la scuola dell'infanzia;
- f) raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.

CAPO V
SERVIZI SOCIOEDUCATIVI INTEGRATIVI

Art.30

(Spazio bambini)

1. Lo spazio bambini è un servizio socioeducativo che accoglie quotidianamente bambini di età compresa tra i diciotto e i trentasei mesi senza somministrazione del pasto principale e concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini offrendo un'organizzazione flessibile che ammette una frequenza diversificata nell'arco della giornata, in rapporto alle esigenze dell'utenza.

2. Lo spazio bambini garantisce, per almeno cinque giorni la settimana e dieci mesi l'anno, un orario quotidiano di funzionamento compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di undici ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'eventuale interruzione del servizio fra la mattina ed il pomeriggio.

3. Ciascun bambino può frequentare lo spazio bambini per un massimo di cinque ore giornaliere, o al mattino o al pomeriggio.

4. Allo spazio bambini si applicano le disposizioni di cui:

- a) al capo III, ad eccezione degli articoli 15 e 17, comma 4;
- b) al capo IV, ad eccezione degli articoli 23 e 24.

5. È consentita l'apertura di spazi bambini realizzati in edifici preesistenti all'interno dei centri storici o in aree urbane intensamente edificate, privi di spazi esterni adeguati, previa valutazione del comune.

Art. 31

(Nido familiare)

1. Il nido familiare è un servizio socioeducativo realizzato in contesti domiciliari, quali abitazioni private o altri locali in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per la civile abitazione, che accoglie fino a un massimo di cinque bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi.

2. Nel rispetto del limite di ricettività di cui al comma 1, possono essere accolti nel servizio di nido familiare fratelli o sorelle dei bambini utenti di cui al comma 1, di età non superiore ai sei anni e durante l'orario scolastico antimeridiano solo se inseriti nelle liste di attesa delle scuole per l'infanzia pubbliche.

3. Il nido familiare:

- a) non richiede mutamento di destinazione d'uso dell'immobile;
- b) è dotato di un locale di almeno venti metri quadrati riservato all'accoglienza ed alle attività dei bambini e di un locale dedicato al cambio e all'igiene degli stessi.
- c) è dotato di autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione
- d) non può essere ubicato a un piano seminterrato;
- e) deve possedere caratteristiche necessarie a garantire la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini.

4. Il nido familiare ha un orario quotidiano non superiore alle otto ore, per almeno cinque giorni alla settimana e dieci mesi l'anno, e le attività di pulizia e riordino generale dei locali di cui al comma 5 sono svolte al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio.

5. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la somministrazione del pasto principale, che può essere fornito dalla famiglia o preparato sul posto con modalità che tutelino la sicurezza dei bambini.

6. Il servizio di nido familiare si dota di un progetto educativo, secondo quanto previsto dall'articolo 21.

7. L'operatore del nido familiare, oltre ai requisiti di cui all'articolo 19, deve essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 17, comma 1, oppure di un attestato di qualifica professionale specifica rilasciato a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione.

Art. 32
(Funzionamento e gestione del nido familiare)

1. Ai fini dell'apertura e del funzionamento del nido familiare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche in materia di segnalazione certificata d'inizio di attività (SCIA).

2. La gestione del nido familiare è affidata ad un operatore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, comma 7, che opera in collegamento con un organismo del terzo settore che svolge attività nel campo dei servizi socioeducativi.

3. L'organismo di cui al comma 2:

- a) individua al suo interno un referente, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 2, quale responsabile del nido familiare;
- b) garantisce il supporto tecnico psico-pedagogico nell'elaborazione e nella valutazione del progetto educativo;
- c) elabora indicazioni metodologiche e operative per l'espletamento del servizio;
- d) organizza incontri e momenti di collaborazione e di partecipazione con le famiglie dei bambini;
- e) cura l'aggiornamento professionale dell'operatore;
- f) provvede alle sostituzioni del personale educativo in caso di malattia o altro impedimento nonché alla reperibilità di una figura adulta che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno;
- g) adotta un sistema di tutela dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
- h) cura il raccordo con i servizi comunali e promuove la continuità con la scuola dell'infanzia.

4. Il comune territorialmente competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

- a) modalità e procedure per la presentazione della SCIA di cui al comma 1 nonché la documentazione da allegare;
- b) le norme tecniche per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità.

Art. 33

(Centro per bambini e famiglie)

1. Il centro per bambini e famiglie è un servizio socioeducativo che accoglie bambini da tre a trentasei mesi insieme ai loro genitori, o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori, i quali partecipano attivamente all'organizzazione e gestione di alcune attività.

2. Il servizio offre un'organizzazione idonea a consentire una frequenza diversificata nel corso della giornata, anche saltuaria e per brevi periodi, in funzione alle esigenze dell'utenza e in relazione alla ricettività della struttura.

3. I requisiti strutturali e organizzativi e le modalità di apertura e funzionamento del centro per bambini e famiglie sono disciplinati dal comune territorialmente competente, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.

Copia

CAPO VI STRUMENTI PER LA QUALITÀ

Art.34 (Autorizzazione)

1. I servizi socioeducativi a titolarità privata, ad eccezione del servizio di nido familiare, sono soggetti a un'autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente, previa acquisizione delle certificazioni o autocertificazioni in materia di sicurezza, igiene e sanità previste dalla normativa vigente.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al possesso da parte del servizio socioeducativi dei requisiti comuni di cui al capo III e di quelli specifici per le singole tipologie di servizio, di cui ai capi IV e V, che costituiscono elementi essenziali di qualità del servizio socioeducativo.

3. Il comune territorialmente competente stabilisce modalità e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonché la documentazione da presentare da parte del soggetto richiedente.

4. I soggetti gestori inviano al comune, con periodicità annuale, una dichiarazione concernente la permanenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2, fatta salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza da parte del comune, ai sensi dell'articolo 44.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere ceduta a terzi solo a seguito di trasferimento, in qualsiasi forma, del possesso o della detenzione della struttura in cui si eroga il servizio socioeducativo a un soggetto diverso da quello autorizzato e previa verifica della permanenza dei requisiti strutturali e organizzativi in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione da parte del comune competente, che provvede alla relativa voltura.

6. In caso di decesso della persona fisica, titolare dell'autorizzazione di cui comma 1, gli eredi hanno facoltà di continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a un anno dal decesso, entro il quale gli eredi stessi possono, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, cedere a soggetti terzi l'autorizzazione all'esercizio ai sensi del comma 5 ovvero richiedere la voltura dell'autorizzazione in proprio favore.

7. Non rientrano nelle ipotesi di cessione dell'autorizzazione, di cui ai commi 5 e 6, e comportano solo una modifica del provvedimento autorizzativo:

- a) le trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio;
- b) la sostituzione del rappresentante legale della persona giuridica o organismo del terzo settore.

Art. 35

(Accreditamento e convenzionamento)

1. Al fine di elevare il livello qualitativo dell'offerta socioeducativa, la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione regionale di cui all'articolo 36 e previo parere della commissione consiliare competente per materia, definisce i requisiti qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione, ai fini dell'accREDITAMENTO dei servizi socioeducativi.

2. L'accREDITAMENTO di cui al comma 1 costituisce:

- a) per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l'accesso al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici;
- b) per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il funzionamento stesso del servizio.

3. L'accREDITAMENTO è concesso dal comune territorialmente competente, che ne definisce modalità e procedure.

4. Al fine di ampliare l'offerta di servizi socioeducativi, i comuni stipulano convenzioni con i servizi accREDITATI ai sensi del presente articolo.

Copia

Art. 36

(Commissione regionale per i servizi socioeducativi)

1. Presso la struttura competente in materia, è istituita la Commissione regionale per i servizi socioeducativi, di seguito denominata Commissione regionale, con funzioni di supporto alla Regione per la formulazione di proposte e per lo svolgimento di attività istruttorie relative, in particolare, alla definizione:

- a) del piano regolatore regionale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia di cui all'articolo 41;
- b) dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'articolo 35;
- c) della tipologia dei dati da acquisire e delle modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati del sistema informativo, ai sensi dell'articolo 38, comma 3;
- d) dei criteri e delle modalità per la valutazione della qualità dei servizi, ai sensi dell'articolo 39;
- e) dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 43;
- f) del rapporto sullo stato dei servizi socioeducativi, ai sensi dell'articolo 40.

2. La Commissione regionale, nominata con decreto del Presidente della Regione, è composta da:

- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi socioeducativi, che la presiede;
- b) un dirigente o un funzionario competente in materia, designato da Roma Capitale;
- c) un dirigente o un funzionario competente in materia, designato dai Comuni di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;
- d) un rappresentante dell'ANCI;
- e) tre esperti del settore di particolare e comprovata qualificazione professionale, designati dall'assessore competente in materia di servizi socioeducativi.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di funzionamento della Commissione regionale.

4. La costituzione e il funzionamento della Commissione regionale non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 37

(Commissioni distrettuali per i servizi socioeducativi)

1. Presso i comuni capifila degli ambiti territoriali di gestione dei servizi socioassistenziali, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche, sono istituite le Commissioni distrettuali per i servizi socioeducativi, di seguito denominate Commissioni distrettuali, che, al fine di favorire omogeneità ed efficienza nei servizi sia sul piano educativo sia sul piano organizzativo e gestionale, svolgono attività di supporto ai comuni per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8.

2. Le Commissioni concorrono altresì alla definizione degli indirizzi e dei criteri per la qualificazione e il potenziamento del sistema integrato dei servizi socioeducativi, formulando proposte alla Commissione regionale.

3. Le Commissioni distrettuali, nominate dalle assemblee dei sindaci degli ambiti territoriali di cui al comma 1, sono composte da dirigenti e funzionari dei comuni che gestiscono servizi socioeducativi e dai responsabili degli uffici tecnico-amministrativi che sovrintendono alla gestione associata dei servizi sociali nei suddetti ambiti territoriali.

4. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ricompresi o coincidenti con il territorio di un solo comune, la composizione dell'organismo che svolge i compiti di cui al comma 2 è individuata dal comune competente.

5. La costituzione e il funzionamento delle Commissioni distrettuali non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 38

(Sistema informativo)

1. Il sistema informativo regionale dei servizi socioeducativi, di seguito denominato sistema informativo, organizza i flussi informativi provenienti dai comuni e dai soggetti gestori al fine di:

- a) effettuare un monitoraggio periodico sullo stato di attuazione della presente legge, sulle dimensioni e le caratteristiche del sistema di offerta attivata nel territorio;
- b) fornire un servizio informativo accessibile ai cittadini.

2. La Regione e i comuni sono autorizzati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, al trattamento e alla diffusione, in forma aggregata, dei dati raccolti nell'ambito del sistema informativo di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, avvalendosi del supporto della Commissione regionale individua:

- a) la tipologia dei dati da acquisire;
- b) le modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati;
- c) le risorse per le attività del sistema informativo;
- d) le modalità di erogazione delle informazioni sui servizi ai cittadini.

4. I soggetti gestori forniscono, annualmente, ai comuni le informazioni richieste affinché confluiscono nel sistema informativo di cui al comma 1, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b).

5. Il sistema informativo si integra con gli altri sistemi operanti nel settore sociale ed educativo attivati sul territorio da soggetti pubblici, privati e del terzo settore.

Art. 39

(Valutazione della qualità)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, avvalendosi del supporto della Commissione regionale e previo parere della commissione consiliare competente in materia di servizi socioeducativi, individua modalità e criteri per:

- a) la valutazione della qualità degli interventi e dei servizi erogati sul territorio dai soggetti pubblici e dai privati accreditati;
- b) la partecipazione delle famiglie alla valutazione della qualità dei servizi.

Copia

Art. 40

(Rapporto sui servizi socioeducativi della Regione)

1. La Giunta regionale, avvalendosi del supporto della Commissione regionale, predispone e trasmette al Consiglio regionale ogni tre anni un rapporto sullo stato dei servizi socioeducativi nel Lazio, sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 38, comma 1, lettera a) e della valutazione della qualità dei servizi effettuata ai sensi dell'articolo 39.

Copia

CAPO VII
PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO

Art. 41

(Programmazione)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e previo parere del Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche approva ogni tre anni il piano regolatore regionale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, di seguito denominato piano regolatore, che definisce:

- a) le linee d'indirizzo e i criteri generali di programmazione degli interventi, ivi compreso il sostegno alle famiglie che non usufruiscono dei servizi socioeducativi a offerta pubblica;
- b) i criteri per la definizione da parte dei comuni delle tariffe dei servizi socioeducativi a offerta pubblica;
- c) i criteri di ripartizione delle risorse tra i comuni per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi;
- d) le modalità per l'attuazione di forme di continuità e di raccordo con i servizi educativi, scolastici e sanitari.

2. Lo schema di piano regolatore è predisposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia e con il supporto della Commissione regionale, previo parere dell'Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) e successive modifiche e sentiti gli organismi rappresentativi a livello regionale del terzo settore.

Art. 42

(Finanziamento)

1. I comuni, singoli o associati, in rapporto alle esigenze della popolazione infantile sino a trentasei mesi e delle loro famiglie, finanziano la realizzazione di sistemi integrati locali di servizi socioeducativi, costituiti dall'insieme dei servizi socioeducativi a offerta pubblica.

2. La Regione, al fine di promuovere sul territorio regionale un sistema integrato di servizi socioeducativi a offerta pubblica quantitativamente e qualitativamente omogeneo e d'incrementarne progressivamente il complessivo livello quantitativo, concorre, in via sussidiaria e perequativa rispetto all'intervento primario comunale, alle spese di realizzazione e di gestione dei sistemi integrati locali di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti nel piano regolatore.

Copia

Art. 43

(Sostegno economico alle famiglie)

1. La Regione, per il tramite dei comuni singoli o associati, nei limiti delle risorse disponibili, fornisce sostegno economico alle famiglie in condizioni di disagio socioeconomico e che non utilizzano servizi socioeducativi a offerta pubblica per carenza di posti disponibili, concorrendo al pagamento delle rette di frequenza in servizi socioeducativi a titolarità privata non convenzionati ai sensi dell'articolo 35, comma 4.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, avvalendosi del supporto della Commissione regionale, stabilisce i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, in conformità agli indirizzi contenuti nel piano regolatore.

Copia

CAPO VIII
VIGILANZA E SANZIONI

Art.44

(Vigilanza)

1. I comuni, competenti per territorio, esercitano la funzione di vigilanza sui servizi socioeducativi autorizzati e accreditati, mediante almeno un'ispezione all'anno, senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto educativo del servizio.

2. Le aziende unità sanitarie locali esercitano la vigilanza :

- a) sui servizi educativi presenti sul rispettivo territorio per gli aspetti inerenti il rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.
- b) sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2 da parte del personale;

3. I Comuni trasmettono, annualmente, alla Regione una relazione sull'attività di vigilanza effettuata.

Art. 45

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato:

- a) se il soggetto titolare o gestore del servizio socioeducativo non consente l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 44, il comune competente, previa diffida, provvede alla sospensione del servizio;
- b) se il comune accerta il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 38, comma 4, assegna, previa diffida, un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione del servizio;
- c) se il comune competente accerta la non permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge, provvede, previa diffida ai fini dell'adeguamento, alla sospensione del servizio;
- d) se il comune accerta il funzionamento di un servizio socioeducativo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 34, ovvero di un nido familiare per il quale non è stata presentata la SCIA ai sensi dell'articolo 32, comma 1, ne sospende, con effetto immediato, l'attività ed irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 15.000,00;
- e) qualora il servizio socioeducativo sospenda l'attività per un periodo superiore a trenta giorni in assenza di preventiva comunicazione al comune competente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.500,00 a un massimo di euro 7.500,00.

2. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dai comuni nei provvedimenti di diffida di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ovvero di reiterazioni delle violazioni ivi previste, il comune dispone la chiusura del servizio.

3. Il comune applica le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

(Disposizioni transitorie)

1. I nidi d'infanzia già autorizzati ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano a funzionare, salva diversa valutazione del comune competente.

2. Per i procedimenti finalizzati alla realizzazione dei nidi d'infanzia avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono prevedere eventuali deroghe ai requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 solo qualora i relativi lavori siano già effettivamente iniziati.

Copia

Art. 47
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, con esclusione di quanto previsto all'articolo 38, si provvede, per ciascuna delle annualità 2016 e 2017, mediante le risorse finanziarie correnti a carico della Regione pari ad euro 15.000.000,00, iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel programma 01 "Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

2. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono, altresì, le risorse derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, previste dalla legislazione vigente, iscritte nell'ambito del programma di cui al comma 1, nonché le risorse iscritte nell'ambito dei Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

3. Agli oneri di cui all'articolo 38, si provvede, per ciascuna delle annualità 2016 e 2017, mediante le risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, pari ad euro 50.000,00, nel programma 08 "Statistica e sistemi informativi" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione".

Copia

Art. 38

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
- a) la legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche;
 - b) la legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche;
 - c) tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

Copia

RELAZIONE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE:

Disposizioni in materia di servizi socioeducativi per la prima infanzia

La creazione di un efficiente sistema di nidi d'infanzia e servizi socioeducativi per la prima infanzia risponde sostanzialmente alle seguenti esigenze:

- a) garantire un adeguato sviluppo psicofisico ed educativo dei bambini;
- b) conciliare vita familiare e lavorativa dei genitori;
- c) facilitare la partecipazione femminile al mercato del lavoro.

La disponibilità di servizi per l'infanzia può, quindi, contribuire ad un miglioramento del benessere economico e sociale della famiglia e a fornire una risposta importante anche ai tassi di natalità decrescenti, abbassando il "costo" della gravidanza in termini di mancate prospettive per le donne sul mercato del lavoro.

In questi ultimi decenni, i mutamenti demografici e la crescita dell'occupazione femminile, in presenza della diminuzione del tasso di natalità, hanno posto le nazioni europee di fronte ad una situazione che necessita di una nuova strategia volta in particolare a supportare le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, dato il modello familiare ormai affermato in Europa che vede uomini e donne impegnati in ambito professionale e che, equiparati nei diritti, condividono gli obblighi lavorativi, formativi e di cura.

D'altro canto, i servizi per la prima infanzia, secondo una prospettiva pedagogica e sociale, non rappresentano più solo una soluzione per la custodia e la cura del bambino, ma piuttosto un contributo positivo al suo sviluppo e alla sua integrazione sociale. L'ottimizzazione della qualità dell'educazione nella primissima infanzia e la possibilità di accedere ai relativi servizi sono in grado di generare in prospettiva benefici futuri senz'altro superiori ai costi sostenuti dalla collettività.

La disciplina legislativa statale risalente ai primi decenni del secolo scorso, configurava gli asili nido, unici servizi socioeducativi allora riconosciuti, come servizi aziendali di carattere assistenziale a favore delle madri che lavoravano nelle maggiori aziende industriali e commerciali. La stessa creazione dei primi asili nido pubblici a livello territoriale era finalizzata a conseguire in ogni centro industriale l'istituzione di un asilo nido aperto ai figli di tutte le donne costrette per qualsiasi genere di lavoro ad assentarsi dalla casa ed ubicato in modo che le madri potessero recarvisi per l'allattamento (articolo 137, secondo comma, del regio decreto 15 aprile 1926, n. 718 che approvava il regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia).

Solo nel dopoguerra, in presenza di profonde trasformazioni economiche, sociali e di costume, gli asili nido divengono progressivamente un vero e proprio servizio sociale a favore dell'infanzia e della famiglia, aperto tendenzialmente alla totalità della popolazione. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (Piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato), all'articolo 1, secondo comma, definisce come "servizio sociale di interesse pubblico" l'assistenza

negli asili nido ai bambini fino a tre anni, ma individua ancora come scopo di tali strutture quello “di provvedere alla temporanea custodia dei bambini per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l’accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale”.

Successivamente, peraltro, diverse leggi delle Regioni e delle Province autonome - cui l’articolo 6 della legge n. 1044 del 1971 demanda la fissazione dei criteri per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido - hanno riconosciuto a tali istituzioni anche funzioni educative, al tempo stesso procedendo ad una maggiore qualificazione del relativo personale.

La Corte costituzionale infine ha affermato espressamente che:

- a) il servizio fornito dall’asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alla famiglia nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l’accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino (sentenza n. 467 del 2002);
- b) pur negandosi l’inserimento degli asili nido nell’ambito delle vere e proprie istituzioni scolastiche, si è rilevata l’assimilazione, ad opera della legislazione ordinaria, delle finalità di formazione e socializzazione perseguite dagli asili nido rispetto a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche (sentenza n. 370 del 2003).

La Regione Lazio, dopo il varo della citata legge statale n. 1044 del 1971, ha approvato la legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 (Norme sugli asili nido), che ha subito alcune modifiche nel corso degli anni settanta per poi venir sostituita dalla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido), che definisce l’asilo nido come un servizio socioeducativo di interesse pubblico.

In merito all’individuazione degli standard del servizio di asilo nido, la l.r. 59/1980 rinviava ad un regolamento regionale la definizione delle norme riguardanti la progettazione e la realizzazione degli asili nido, regolamento che non è stato mai emanato. Per cui, anche in virtù di alcune direttive regionali (deliberazione della Giunta regionale n. 2699 del 1998), si sono continuate ad applicare, per le strutture di nuova costruzione, le disposizioni di cui alla l.r. 5/1973.

Successivamente l’articolo 1, comma 19 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 ha prodotto sostanziali modifiche alla l. r. n. 59 del 1980:

- a) individuando i parametri minimi da rispettare per la superficie esterna e quella interna degli asili nido, eliminando il rinvio al citato regolamento;
- b) regolando direttamente il rapporto numerico tra personale e bambini utenti, senza rinviare al contratto nazionale di categoria del comparto pubblico.

La presente proposta di legge, oltre che per rivedere le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali e organizzativi dei nidi d’infanzia (che, analogamente ad altre regioni, assumono la nuova denominazione di “nidi d’infanzia”), interviene in materia anche per regolamentare i servizi integrativi agli stessi, che pure sono sorti durante questi anni nel territorio regionale, senza un chiaro inquadramento normativo regionale, con l’obiettivo di dare risposte alle nuove esigenze delle famiglie.

La proposta di legge si prefigge altresì il fondamentale obiettivo di perseguire l'ottimizzazione della qualità dei servizi socioeducativi non solo sotto il profilo educativo ma anche in relazione alle condizioni di sicurezza, salute e benessere dei bambini e degli operatori.

Le scelte di fondo della proposta sono le seguenti:

- a) la previsione di un piano regolatore regionale di respiro triennale in materia di servizi socioeducativi per la prima infanzia;
- b) la previsione, per la prima volta, di servizi socioeducativi integrativi al nido d'infanzia, con l'individuazione delle tipologie e delle caratteristiche;
- c) la revisione dei requisiti strutturali dei servizi socioeducativi, al fine di salvaguardare il benessere dei bambini e la qualità dei servizi, nonché di razionalizzare gli spazi sia interni sia esterni alle strutture;
- d) la previsione di criteri e modalità per favorire l'inclusione nei percorsi educativi e formativi di bambini con bisogni educativi speciali, quali bambini disabili o con disturbi evolutivi specifici e/o di apprendimento o in situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale;
- e) la promozione di un sistema di tutela dei bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti, abusi e condotte inappropriate da parte degli adulti;
- f) la previsione di rapporti numerici tra educatori e bambini per le varie tipologie di servizio, commisurati all'età degli utenti;
- g) la creazione di una serie di nuovi strumenti volti a favorire la qualità dei servizi, fra i quali la Commissione regionale per i servizi socioeducativi quale organo tecnico di supporto alla Regione e le Commissioni distrettuali per i servizi socioeducativi, che svolgono attività di supporto ai comuni al fine di favorire omogeneità nelle prestazioni ed efficienza nella gestione dei servizi;
- h) la centralità conferita al progetto educativo quale strumento fondamentale di ogni servizio socioeducativo, che definisce in particolare l'assetto organizzativo e gli elementi costitutivi della programmazione educativa del servizio;
- i) l'individuazione dei titoli professionali e di studio degli operatori, con particolare riferimento al personale educativo, ponendo comunque norme di salvaguarda per il personale in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge;
- j) la previsione di un sistema di accreditamento dei servizi quale condizione per l'accesso al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici;
- k) la previsione della possibilità di derogare ad alcuni standard strutturali previsti per i servizi socioeducativi realizzati in edifici preesistenti nei centri storici e nelle aree intensamente edificate;

Per quanto concerne la precedente lettera d), va segnalato che la previsione di una categoria di bambini con bisogni educativi speciali si pone in linea con quanto previsto a livello statale per l'inclusione scolastica (Direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica") e ricomprende, oltre ai bambini con disabilità, anche i bambini che vivono in situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale (per es. i figli di immigrati, che hanno comunque diritto ad un percorso di crescita positivo nel rispetto delle differenze etniche, culturali e religiose) i bambini con disturbi specifici di apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici) ed i bambini con

disturbi evolutivi specifici (quali deficit delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività).

In relazione alla tipologia dei servizi socioeducativi integrativi al nido d'infanzia, in linea con quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) sono disciplinati:

- a) i servizi socioeducativi per bambini da zero a tre anni con la presenza di genitori e parenti;
- b) i servizi per l'assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano;
- c) il nido familiare, che garantendo personalizzazione del servizio e flessibilità negli orari, risponde ad esigenze della famiglia non sempre sono soddisfatte in un nido d'infanzia.

In relazione al rapporto tra numero di educatori e bambini nei nidi d'infanzia, vengono stabiliti tre rapporti diversi in relazione all'età del bambino, in linea con la normativa di altre regioni (Toscana, Lombardia, Puglia ecc.). Per bambini fino a dodici mesi è previsto il rapporto di un educatore ogni cinque bambini, mentre il rapporto è di un educatore ogni otto bambini per quelli di età compresa fra i dodici e i ventiquattro mesi e di un educatore ogni dieci bambini per quelli di età superiore. La scelta, oltre a consentire il rispetto di standard elevati di personale per i più piccoli, potrebbe avere effetti positivi sulle rette a carico delle famiglie e determinare un incremento dei posti nei nidi d'infanzia che non sono sfruttati al massimo della capienza.

Il progetto educativo è lo strumento attraverso il quale il servizio socioeducativo rende trasparente e leggibile ciò che fa e perché lo fa e consente alle educatrici ed agli operatori della struttura di essere per i bambini modelli di riferimento sempre coerenti, ciascuno con la propria individualità ed il proprio ruolo. L'obiettivo del progetto educativo è quello di definire le modalità per attivare il processo di conoscenza, facilitare l'ambientamento e la formazione in gruppi, delineare la scansione della giornata educativa, lo svolgimento delle attività, l'utilizzo degli spazi e del materiale e individuare le modalità per agevolare il bambino nel suo passaggio verso un nuovo contesto. Le attività proposte nel progetto educativo, che devono essere diversificate a seconda dell'età dei bambini, sono finalizzate al raggiungimento di obiettivi specifici.

Riguardo ai titoli professionali e di studio degli educatori, a seguito dell'evoluzione dei percorsi formativi, è stato fatto un aggiornamento rispetto ai titoli indicati nella l.r. n. 59 del 1980, prevedendo, fra l'altro, che per i coordinatori dei servizi sia necessario il conseguimento della laurea triennale o magistrale in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche. Si è posta tuttavia una norma di salvaguardia del personale in servizio al momento di entrata in vigore della presente legge.

Nella proposta si afferma il principio che l'accreditamento dei servizi socioeducativi costituisce la condizione per i soggetti gestori privati per accedere al mercato pubblico dell'offerta e ai contributi pubblici, mentre per i soggetti pubblici gestori costituisce requisito per il funzionamento stesso dei servizi.

Viene espressamente previsto che i comuni, in ordine ai requisiti strutturali dei servizi socioeducativi:

- a) possano derogare per la realizzazione di servizi socioeducativi costituiti in edifici preesistenti nei centri storici e nelle aree urbane intensamente edificate in attuazione;
- b) possano definire deroghe per i servizi socioeducativi già autorizzati e per quelli per i quali sono iniziati i lavori di costruzione prima dell'entrata in vigore della legge regionale.

Infine viene reintrodotta la possibilità di incrementare la ricettività massima dei servizi in relazione ai bambini effettivamente frequentanti il servizio (c.d. overbooking), già prevista nella l.r. 5/1973, ma non riprodotta nella l.r. 59/1980, sebbene applicata in alcuni comuni del Lazio.

La proposta di legge è composta da 48 articoli, divisi in nove capi.

Il capo I (Disposizioni generali), oltre a contenere l'oggetto e le finalità della legge (articolo 1), individua le tipologie (articolo 2) e le forme di titolarità e di gestione dei servizi socioeducativi (articolo 3), i destinatari degli stessi (articolo 4), i criteri di priorità nell'accesso al sistema pubblico dell'offerta (articolo 5) e di partecipazione alle spese di gestione (articolo 6). Infine sono contenute disposizioni relative all'integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali nei servizi socioeducativi attraverso la predisposizione di progetti educativi personalizzati (articolo 7).

Il capo II (Soggetti) individua i soggetti che partecipano al sistema di servizi socioeducativi: i comuni (articolo 8), che hanno la titolarità delle funzioni amministrative in materia, le ASL che esercitano le funzioni di controllo igienico sanitario sui servizi (articolo 9), la Regione (articolo 10), che concorre alla realizzazione ed alla gestione, i soggetti gestori, pubblici e privati (articolo 11). Infine viene riconosciuto un ruolo fondamentale alle famiglie dei bambini utenti, che devono partecipare alle scelte educative dei servizi e alla verifica della loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi e di modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione (articolo 12).

Il capo III (Requisiti comuni dei servizi socioeducativi) definisce le caratteristiche comuni che devono possedere i servizi socioeducativi. Sono individuati i criteri per la localizzazione dei servizi (articolo 13), le caratteristiche che devono possedere gli spazi, gli arredi ed i giochi (articolo 14) e le caratteristiche delle tabelle dietetiche per i pasti dei bimbi (articolo 15). Nel capo vi sono disposizioni riguardanti il personale (articolo 16), con particolare riferimento ai titoli professionali (articolo 17) ed alla necessità di una formazione continuativa dello stesso (articolo 18). E' previsto altresì il possesso da parte degli operatori di alcuni requisiti di onorabilità in relazione ai compiti da svolgere (articolo 19) e l'adozione da parte dei servizi di un sistema di tutela dei bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti (articolo 20). Infine viene sottolineata l'importanza che hanno nei servizi il progetto educativo (articolo 21) e la carta dei servizi (articolo 22).

Il capo IV (Nido d'infanzia) individua il nido d'infanzia come il servizio socioeducativo che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi a educatori qualificati, prevedendo una ricettività massima (articolo 23). Vi sono disposizioni riguardanti le modalità di funzionamento del servizio (articolo 24), la ricettività (articolo 25), gli spazi interni ed esterni (articoli 26 e 27) e il personale (articolo 28). Inoltre viene data rilevanza alle funzioni svolte dal gruppo educativo del nido d'infanzia e dal coordinatore pedagogico (articolo 29).

Il **capo V** (Servizi socioeducativi integrativi) definisce i servizi socioeducativi integrativi al servizio dei nidi d'infanzia, che garantiscono risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, con caratteristiche di funzionamento diversificate. Le tipologie di tali servizi sono:

- a) lo spazio socioeducativo per bambini (articolo 30), che non prevede l'erogazione dei pasti principali ed il riposo pomeridiano per i bambini;
- b) i nidi familiari (articoli 31 e 32), che sono servizi di natura complementare realizzati in contesti familiari;
- c) il centro per bambini e famiglie (articolo 33), che prevedono a presenza anche dei genitori o adulti di riferimento;

Il **capo VI** (Strumenti per la qualità) individua gli strumenti per la qualità del sistema dei servizi socioeducativi. Contiene disposizioni inerenti l'autorizzazione al funzionamento (articolo 34), l'accreditamento dei servizi socioeducativi, che costituisce la condizione che consente ad un servizio socioeducativo privato di accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici, nonché il convenzionamento dei servizi privati accreditati. Si trovano inoltre disposizioni riguardanti la Commissione regionale per i servizi socioeducativi (articolo 36), che svolge un'importante funzione di supporto alla Regione e le Commissioni distrettuali per i servizi socioeducativi (articolo 37). Viene data rilevanza al sistema informativo dei servizi socioeducativi (articolo 38) ed alla valutazione della qualità dei servizi (articolo 39), prevedendo l'obbligo per la Giunta regionale di presentare al Consiglio regionale, ogni tre anni, un rapporto sui servizi socioeducativi della Regione (articolo 40).

Il **capo VII** (Programmazione e finanziamento) contiene disposizioni in merito alla programmazione (articolo 41), prevedendo che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi ogni tre anni il piano regolatore regionale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, che definisce le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione degli interventi, i criteri per la determinazione da parte dei comuni delle tariffe dei servizi ad offerta pubblica, i criteri di ripartizione delle risorse tra i comuni per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi e le modalità per l'attuazione di forme di continuità e di raccordo con i servizi educativi, scolastici e sanitari.

Sono inserite poi disposizioni riguardanti i criteri di finanziamento dei servizi socioeducativi (articolo 42), e vengono evidenziati il ruolo dei comuni nella realizzazione e nella gestione dei servizi ad offerta pubblica ed il ruolo della Regione, che interviene in via perequativa e sussidiaria rispetto all'intervento primario comunale. Si prevede altresì che la Regione definisca i criteri per la realizzazione di iniziative di sostegno per le famiglie ai fini dell'accesso ai servizi (articolo 43).

Il **capo VIII** (Vigilanza e sanzioni) sottolinea l'importanza dell'esercizio da parte dei comuni della funzione di vigilanza sui servizi socioeducativi (articolo 44), con la previsione di almeno una ispezione annuale senza preavviso ai servizi. Sono previste infine le sanzioni amministrative, che prevedono nei casi più gravi la revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento (articolo 45).

Il **capo IX** (Disposizioni finali) contiene le disposizioni transitorie (articolo 46) e quelle finanziarie (articolo 47). Infine sono previste le abrogazioni (articolo 48).

**Proposta di legge recante
“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”**

RELAZIONE AIR

INDICE

1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI
2. LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE
3. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI POSSIBILI E LA GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA
4. LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ECONOMICO
5. LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

La disciplina legislativa statale risalente ai primi decenni del secolo scorso, configurava gli asili nido come servizi aziendali di carattere sanitario ed assistenziale a favore delle madri che lavoravano nelle maggiori aziende industriali e commerciali. La stessa creazione dei primi asili nido pubblici a livello territoriale era finalizzata a conseguire in ogni centro industriale l'istituzione di un asilo-nido aperto ai figli di tutte le donne costrette per qualsiasi genere di lavoro ad assentarsi dalla casa ed ubicato in modo che le madri potessero agevolmente e senza perdita di tempo recarvisi per l'allattamento (art. 137, secondo comma, del regio decreto 15 aprile 1926, n. 718 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia).

Solo nel dopoguerra, in presenza di profonde trasformazioni economiche, sociali e di costume, gli asili nido divengono progressivamente un vero e proprio servizio sociale a favore dell'infanzia e della famiglia, aperto tendenzialmente alla totalità della popolazione. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato), all'articolo 1, secondo comma, definisce come "servizio sociale di interesse pubblico" l'assistenza negli asili nido ai bambini fino a tre anni, ma individua ancora come scopo di tali strutture quello "di provvedere alla temporanea custodia dei bambini per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale".

La Regione Lazio, dopo il varo della citata legge statale n. 1044 del 1971, approvò la legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 (Norme sugli asili nido), che subì alcune modifiche nel corso degli anni settanta per poi venir sostituita dalla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido), che, come già evidenziato, definisce l'asilo nido come un servizio socioeducativo di interesse pubblico.

In merito all'individuazione degli standard del servizio di asilo nido, la l.r. 59/1980 rinviava ad un regolamento la definizione delle norme riguardanti la progettazione e la realizzazione degli asili nido, regolamento che non venne mai emanato. Per cui, anche in virtù di alcune direttive regionali (deliberazione della Giunta regionale n. 2699 del 1998), si sono continuate ad applicare, per le strutture di nuova costruzione, le disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 della l.r. 5/1973 (l'area destinata alla costruzione dell'asilo nido avere un'estensione pari a 40 metri quadrati a bambino fino a 25 bambini, con riserva di 10 metri quadrati a bambino per la superficie coperta netta), con la possibilità di concedere deroghe nei centri storici e nelle zone edificate, ove non fossero reperibili aree idonee.

L'articolo 1, comma 19 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 successivamente ha prodotto sostanziali modifiche alla legge regionale 59/1980:

ha individuato i parametri minimi da rispettare per la superficie esterna e quella interna degli asili nido, eliminando il rinvio al regolamento regionale;

ha regolato il rapporto numerico tra personale e bambini utenti, eliminando il rinvio alle definizioni contenute nella contrattazione sindacale, in attuazione di quanto previsto dal contratto nazionale di categoria del comparto pubblico.

Obiettivi della presente proposta di legge sono:

consentire l'approvazione di un piano regolatore dei servizi socioeducativi per la prima infanzia;
rivedere le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali ed organizzativi dei nidi d'infanzia;
regolarizzare i servizi integrativi ai nidi d'infanzia, che pure sono sorti durante questi anni nel territorio regionale senza un chiaro inquadramento normativo regionale;
tracciare le linee per la realizzazione di un sistema integrato dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in cui operatori pubblici e privati condividano gli obiettivi e diano risposte unitarie, flessibili e differenziate ai bisogni delle famiglie con bimbi di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni.

definire i titoli professionali e di studio per poter operare nei servizi socioeducativi;

disciplinare l'accreditamento dei servizi;

definire un sistema tariffario omogeneo su tutto il territorio regionale;

prevedere criteri derogatori per i servizi socioeducativi costituiti in edifici preesistenti nelle zone storiche e in quelle edificate in attuazione degli strumenti urbanistici comunali.

LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Ai fini della predisposizione dell'articolato sono stati sentiti e coinvolti i principali soggetti espressione degli interessi e dei bisogni su cui la legge interviene. La consultazione è avvenuta attraverso una serie di incontri.

In particolare sono stati consultati:

amministratori locali;

organismi rappresentativi del terzo settore;

organismi consultivi regionali sul terzo settore;

organizzazioni sindacali.

LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI POSSIBILI E LA GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

Nel contesto descritto al punto 1, l' "opzione zero" consiste nella rinuncia da parte della Regione ad intervenire per rinnovare la normativa regionale in materia di servizi socioeducativi.

Non intervenire con una legge regionale comporta i seguenti aspetti negativi:

si rinuncia a fare chiarezza in ordine ai requisiti strutturali e organizzativi del servizio di asilo nido, lasciando incertezze prodotte dalla legislazione regionale a partire dagli anni 80;

si rinuncia ad individuare con chiarezza i titoli professionali e di studio da possedere per poter operare nei servizi;

si rinuncia ad inquadrare normativamente in servizi integrativi all'asilo nido, lasciando gli enti locali privi di indicazione concrete in ordine alla definizione delle tipologie e dei relativi standard;

si rinuncia a disciplinare l'accreditamento dei servizi e quindi la costruzione di un sistema integrato pubblico privato che risulta indispensabile nella nostra Regione per poter indirizzare la quantità e la qualità dell'offerta di servizi socioeducativi verso livelli accettabili.

L'intervento normativo si mostra conseguentemente opportuno per gli aspetti indicati precedentemente.

LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

La realizzazione dell'intervento normativo descritto è legata ad un insieme di adempimenti, che la Giunta Regionale è chiamata a porre in essere a seguito dell'entrata in vigore della legge.

Propedeutica alla funzionalità della legge ed al raggiungimento delle sue finalità è la costituzione della Commissione regionale per i servizi socioeducativi, quale organismo consultivo di eccellenza per la Regione nella suddetta materia e, a livello locale, le Commissioni distrettuali per i servizi socioeducativi che, al fine di favorire omogeneità ed efficienza nei servizi sia sul piano educativo sia sul piano organizzativo e gestionale, svolgono attività di supporto ai comuni per l'espletamento delle funzioni in materia.

I principali adempimenti richiesti dalla legge, oltre a quelli indicati in precedenza, sono i seguenti:

definizione di requisiti per l'accreditamento;
definizione di modalità e criteri per la valutazione della qualità dei servizi e la partecipazione dei cittadini al controllo della qualità;
organizzazione e coordinamento del sistema informativo dei servizi socioeducativi;
definizione di criteri per le tariffe dei servizi socioeducativi a offerta pubblica..

Al fine di monitorare l'attuazione delle disposizioni normative, è stabilito che la Giunta regionale, avvalendosi del supporto della Commissione regionale, predisponga e trasmetta al Consiglio regionale un rapporto annuale sullo stato dei servizi socioeducativi nel Lazio, sulla base del monitoraggio effettuato dal sistema informativo e della valutazione della qualità dei servizi effettuata dalla istituenda commissione regionale per i servizi socioeducativi